

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 16 MARZO 2015

**190ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PALMA**

*Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso dicastero Costa.*

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(19) GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

**(657) LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

**(711) DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

**(810) LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

**(846) AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

**(847) CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

**(851) GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

**(868) BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente **PALMA** avverte i commissari che in futuro le sostituzioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, dovranno essere firmate sempre e solo dai Presidenti dei Gruppi.

Il vice ministro COSTA presenta gli emendamenti 7.20000, 7.0.20000 e 8.20000, in materia di false comunicazioni sociali, nonché l'emendamento 8.0.20000, recante modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari - pubblicati in allegato - al testo unificato adottato dalla Commissione e ritira gli emendamenti 7.10000, 8.10000 e 8.0.10000.

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) incidentalmente esprime perplessità sul comportamento della Presidente della Commissione giustizia della Camera, che, su organi di stampa, dichiara di aver già visto il testo dell'emendamento governativo sul falso in bilancio e si augura che il Senato lo approvi senza modifiche, e critica il tentativo di attribuire, in via di fatto, a questo ramo del Parlamento un potere esclusivamente di ratifica di quanto deciso in altre sedi istituzionali.

Il presidente **PALMA** prende atto dell'intervento del collega Barani e ritiene di non dover fare alcuna valutazione in proposito, anche per evitare inutili polemiche.

Il senatore **LUMIA** (PD) esprime soddisfazione per la presentazione dell'emendamento governativo in materia di false comunicazioni sociali e dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a lavorare a ritmi serrati in maniera da concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea di mercoledì 18 marzo.

Il senatore **BARANI** (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) ritiene che il lavoro di approfondimento necessario per elaborare proposte di modifica agli emendamenti governativi richieda un congruo tempo e propone dunque di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti a mercoledì 25 marzo. Anticiparlo impedirebbe infatti ai senatori di contribuire fattivamente alla redazione di un testo davvero efficace contro i reati, tra gli altri, di corruzione e falso in bilancio.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) non condivide la posizione del collega Barani. Ritiene infatti sufficiente, pur criticando il Governo, che ha impiegato ben cinque settimane per la presentazione di nuovi emendamenti, un termine orientativo da individuare nella mattinata di mercoledì 18 marzo.

Il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)), quanto al termine per la presentazione dei subemendamenti, si rimette alla Presidenza.

Segnala poi che su una importante rete televisiva un *timer* digitale indica il tempo trascorso da quando in Senato è stato presentato il disegno di legge in materia di corruzione a prima firma del presidente Grasso, quasi sottintendendo che il Parlamento impedisca al Paese di disporre di strumenti normativi contro il fenomeno della corruzione. Considerato invece che solo pochi anni fa lo stesso ha approvato una legge in materia, ritiene insopportabile la pressione esercitata nei confronti dei senatori e giudica opportuna una presa di posizione nei confronti della rete televisiva in questione che evidenzia la realtà normativa del Paese.

Il presidente **PALMA** non dubita che il Presidente del Senato adotterà tutte le iniziative necessarie per la tutela dell'immagine e del ruolo di questo ramo del Parlamento.

Il ministro ORLANDO ricorda che in un'intervista alla rete televisiva in questione ha dichiarato che il Parlamento era recentemente intervenuto in materia di corruzione, che i disegni di legge difficilmente arrivano alla conclusione del loro *iter* senza modifiche e che i tempi per l'esame degli stessi dipendono anche dalla situazione politica contingente.

Anche il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), quanto alla individuazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti, si rimette alla Presidenza e, nel denunciare una campagna propagandistica volta a mettere in cattiva luce il Parlamento, sollecita una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) ritiene che, come testimoniato dalle cronache giudiziarie e dalle risultanze di organismi internazionali, le norme contro la corruzione presenti nell'ordinamento siano inefficaci.

Chiede poi provocatoriamente come mai per l'approvazione della legge Fornero, le cui conseguenze sociali sono sotto gli occhi di tutti, il Parlamento abbia avuto bisogno di meno di un mese, mentre per una nuova legge contro la corruzione i lavori siano stati così lenti, tanto da richiedere più di due anni.

Infine, invita a stabilire un termine breve per la presentazione di subemendamenti e sollecita il Governo ad accompagnare gli emendamenti con una relazione che possa aiutare i parlamentari nelle comprensione dei testi.

Il presidente **PALMA** si riserva di stabilire il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione prosegue la votazione degli emendamenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1001, in materia di operazioni sotto copertura e agente provocatore, precedentemente accantonato,

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) presenta una riformulazione del testo dell'emendamento, prevedendo la soppressione del relativo comma 2.

Il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) conferma il parere contrario.

Il vice ministro **COSTA** esprime parere conforme al relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1001 (testo 2), pubblicato in allegato, è respinto.

Il presidente **PALMA** chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il vice ministro **COSTA** esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2, è respinto.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.3.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 è respinto.

Dopo che il senatore **LUMIA** (*PD*) lo ha ritirato e la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) lo ha fatto proprio, l'emendamento 2.5, posto ai voti, è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1000, 2.6 e 2.7.

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), dopo aver ulteriormente confermato la *ratio* dell'emendamento 2.8, lo ritira.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.

Dopo che la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) vi ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, sui quali il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) vi ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 3.0.2, posto ai voti, è respinto.

All'esito del voto, l'emendamento 3.0.3 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ritiene opportuno un intervento normativo anche contro la corruzione tra privati, l'emendamento 3.0.4, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.5.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) chiede spiegazioni al relatore e al rappresentante del Governo in merito al loro parere contrario, tenuto conto che si intenderebbe attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione il poteri di sostituirsi, previa diffida alle amministrazioni inadempienti, "ai competenti

organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza".

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento in discussione, che valuta di buon senso, e, a sostegno della propria tesi, esprime l'opinione che spesso le pubbliche amministrazioni spingono volontariamente i privati ad assumere atteggiamenti corruttivi. In proposito, cita l'esempio di una società quotata in borsa che lamenterebbe un credito di 120 milioni di euro nei confronti della Regione Sicilia - a favore della quale svolge la propria attività nel settore sanitario - e nei cui confronti la predetta Regione, a suo dire, non salderebbe il debito per indurre la società sopra citata ad agire per ottenere il dovuto mediante comportamenti corruttivi. L'approvazione dell'emendamento aiuterebbe a prevenire il fenomeno.

Il senatore **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene di cattivo gusto l'esempio portato dal senatore Barani, in quanto il fenomeno della corruzione è comune e non riguarda solo la Sicilia.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia l'opportunità di accantonare l'emendamento in esame.

Previo consenso del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.5, nonché degli altri 3.0.6 e 3.0.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.10001.

Dopo brevi interventi del presidente **PALMA**, con riferimento all'articolo 129 del codice di procedura penale, e del senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 3.0.1001, posto ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE formula parere favorevole sulle identiche proposte 4.100, 4.1 e 4.2. Su tutti i restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il ministro ORLANDO formula pareri conformi al relatore.

Con contestuale votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 4.100, 4.1 e 4.2.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti da 4.3 a 4.14 compreso.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.10000. Esprime poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti, comunicando peraltro di ritirare la proposta a propria firma 5.18.

Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi al relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1. Conseguentemente, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti da 5.2 a 5.16 compreso. Risultano, altresì, preclusi o assorbiti gli emendamenti da 6.100 a 6.13 incluso.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.0.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

In merito agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, il RELATORE e il MINISTRO della giustizia formulano parere contrario sulle proposte 6.0.1 e 6.0.5.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) fa proprio l'emendamento 6.0.1, che viene posto in votazione e respinto.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene, quindi, per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.5, annunciandone il ritiro, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 6.0.5 è, quindi, ritirato.

Il PRESIDENTE sospende poi la seduta, per consentire un approfondimento sulla proposta del Governo 6.0.10000, nonché sui relativi subemendamenti.

*La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19.*

Il PRESIDENTE, al fine di programmare i lavori della Commissione, ritiene opportuno posticipare la seduta di domani alle ore 14, proponendo, altresì, di fissare per le ore 16 di mercoledì 18 marzo il termine di presentazione dei subemendamenti alle proposte del Governo presentate oggi, 7.20000, 7.0.20000, 8.20000, 8.0.20000.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ricorda come il proprio Gruppo abbia insistentemente chiesto al Governo di accelerare i tempi di presentazione delle proposte emendative depositate questo pomeriggio, per favorire la conclusione del provvedimento in tempi ravvicinati. Ritiene, quindi, opportuno adottare un calendario dei lavori che consenta di iniziare l'esame in Assemblea del disegno di legge nella mattinata di giovedì: pertanto, chiede di anticipare alle ore 12 di mercoledì 18 marzo il termine di presentazione dei subemendamenti, consentendo così alla Commissione di conferire il mandato al relatore entro la sera di mercoledì.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di prevenire eventuali condotte ostruzionistiche che legittimamente i Gruppi di minoranza potrebbero porre in essere, evitando, quindi, eccessive compressioni temporali dell'esame del provvedimento, per favorire la conclusione dell'esame con il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene che non vi sia motivo per comprimere eccessivamente i tempi di esame del provvedimento, stante anche il fatto che, a seguito della presentazione degli emendamenti del Governo, i Gruppi di minoranza hanno cessato ogni condotta ostruzionistica.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) condivide la proposta avanzata dal Presidente, in quanto i nuovi emendamenti governativi rappresentano un cambiamento rispetto alla precedente impostazione sulla materia ad essi sottesa, rendendo opportuno un congruo lasso temporale per la predisposizione dei subemendamenti. Peraltro, difficilmente si potrà iniziare l'esame in Assemblea nella mattinata di giovedì, in quanto dovrà essere data la precedenza al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 prossimo alla scadenza.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) conferma che le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, impegnate nell'esame del citato decreto-legge, concluderanno l'esame nella sera di mercoledì, per consentire l'incardinamento in Assemblea giovedì mattina.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente per stigmatizzare il discredito che viene gettato sul Parlamento e sul Governo a seguito dei casi di cronaca giudiziaria, come quelli odierni, che vengono peraltro veicolati dai mezzi di informazione in maniera distorta.

Il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, prima di votare sugli emendamenti governativi presentati oggi, occorrerà comunque acquisire il parere della Commissione bilancio.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ritiene necessario l'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge di contrasto alla corruzione entro questa settimana.

Il PRESIDENTE, al fine di addivenire ad un punto di mediazione, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 13 di mercoledì 18 marzo.

Tornando all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, il RELATORE formula un parere favorevole sull'emendamento 6.0.10000.

In merito al subemendamento 6.0.10000/1, formula un parere favorevole condizionato alla sostituzione delle parole: "è altresì subordinata" con le seguenti: "può essere altresì subordinata", rimettendo quindi alla discrezionalità del giudice la scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Il PRESIDENTE avverte che, sul subemendamento 6.0.10000/1, potrebbe risultare opportuno un supplemento di riflessione, in vista di una riformulazione in sede di Assemblea, anche per evitare possibili problemi di coordinamento con l'articolo 165 del codice penale.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) interviene per illustrare la *ratio* del subemendamento in esame, volto ad inserire norme più stringenti in tema di restituzioni in riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) concorda con l'opportunità di approfondire, in vista dell'esame in Assemblea, le tematiche sottese al subemendamento 6.0.10000/1.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) ritira quindi la proposta 6.0.10000/1.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) fa proprio il subemendamento 6.0.10000/2.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che si procederà alla contestuale votazione degli identici subemendamenti 6.0.10000/2 e 6.0.10000/3.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 6.0.10000/3.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente, con riferimento sia alla proposta 6.0.10000 sia ai relativi subemendamenti, il carattere equivoco della previsione della restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, non essendo chiaro chi sia il destinatario di tale restituzione.

Paventa poi possibili profili di incostituzionalità della nuova disciplina, rispetto ad altri reati di analoga gravità, per i quali non esistono filtri al patteggiamento.

Infine, rappresenta l'utilità, sul piano processuale, di non ostacolare il ricorso al patteggiamento soprattutto nei casi di presenza di molteplici fenomeni corruttivi.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) condivide le perplessità sui possibili profili di incostituzionalità.

Il RELATORE osserva come, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, possano sussistere regimi differenziati in relazione a diverse tipologie di fattispecie incriminatrici. Inoltre, rileva come la mancata indicazione del soggetto beneficiario della restituzione sia dovuta al fatto che le disposizioni richiamano fattispecie di reato aventi differente struttura.

Il vice ministro **COSTA**, al fine di approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito, chiede di accantonare l'emendamento 6.0.10000 e i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 6.0.10000/2, 6.0.10000/3, 6.0.10000/4 e 6.0.10000.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che per effetto del ritiro dell'emendamento 7.10000 del Governo, devono ritenersi decaduti tutti i relativi subemendamenti. Avverte poi che si considerano decadute per assenza del proponente le proposte 7.1000, 7.1001 e 7.14. Gli emendamenti 7.5 e 7.10 sono invece ritirati.

Il senatore LUMIA (PD) ritira poi gli emendamenti 7.6 e 7.11.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) ritira gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ritira il proprio emendamento 7.12.

Il RELATORE e il vice ministro COSTA formulano un parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 7.13, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 nonché delle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo la medesima disposizione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che a seguito del ritiro degli emendamenti governativi 8.10000 e 8.0.10000, si intendono decaduti tutti i relativi subemendamenti.

I relativi presentatori ritirano poi le proposte 8.4, 8.5, 8.6, 8.9 e 8.0.9.

Decadono, per assenza del proponente, le proposte 8.8, 8.11, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.8.

Il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sulle proposte 8.1, 8.1000, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.12, 8.0.2, 8.0.5, 8.07, 8.0.10, 8.0.12, 8.0.1001 e 8.0.1002.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che le votazioni proseguiranno nella seduta di domani.

#### *POSTICIPAZIONE ORARIO SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868

Art. 1

**1.0.1001 (testo 2)**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MUSSINI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis".».

Art. 7

**7.20000**

Il Governo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

**7.0.20000**

Il Governo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)*

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-bis. (*Fatti di lieve entità*)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis."».

Art. 8

**8.20000**

Il Governo



*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.8

*(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)*

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.".

**8.0.20000**

Il Governo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)*

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;";

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;";

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;";

e) la lettera c) è abrogata.".